

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 12 DEL 15.06.2018

Ai Produttori interessati

Ai Centri di Assistenza Agricola

LORO SEDI

Oggetto: Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda per il Regime dei Piccoli Agricoltori – Campagna 2018.

1 PREMESSA

L'art. 61 del Reg. UE 1307/2014 ha istituito il Regime per i piccoli agricoltori allo scopo di facilitare la corresponsione dei benefici comunitari, semplificando le procedure dei controlli istruttori.

L'art. 17, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce che, a partire dal 2018, tutte le domande debbano essere basate su strumenti geospaziali.

Il medesimo articolo, inoltre, dispone che qualora i beneficiari non siano in grado di utilizzare tale modulo, l'autorità competente fornisca loro un'alternativa affinché possano presentare una domanda di aiuto e/o di pagamento, assicurando in ogni caso che le superfici dichiarate siano digitalizzate.

Le disposizioni relative alla predisposizione della domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali sono riportate nella circolare AGEA prot. ACIU.2016.120 e smi e nelle Istruzioni Operative di ARCEA n. 8 del 28 aprile 2017.

La modifiche introdotte nei sistemi amministrativi per i pagamenti diretti a seguito delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevedono, tra l'altro, una riorganizzazione dei sistemi informatici, modifiche alle procedure e attività di sensibilizzazione nei confronti dei beneficiari volte a informarli delle nuove disposizioni giuridiche, oltre che ritardi nell'attuazione della domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali hanno compromesso la possibilità per i beneficiari di presentare la domanda unica, le domande di aiuto o le domande di pagamento e le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base entro i termini stabiliti all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. In considerazione di tale situazione, il regolamento (UE) 8 maggio 2018, n. 2018/701/UE ha consentito una deroga all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 riguardo al termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento e un termine ultimo per la presentazione delle domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base che siano posteriori a quelli previsti in tali articoli, nonché per la comunicazione dei risultati dei controlli preliminari e delle modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento.

Nella seduta del 19 aprile 2018, la Conferenza Stato – Regioni ha sancito intesa sulla proposta di decreto ministeriale con il quale è stato deciso di avvalersi della possibilità di prorogare i termini per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento al 15 giugno 2018, adottata formalmente con DM 7 giugno 2018 n. 5467.

2 Riferimenti Normativi

2.1 *Base giuridica Unionale*

- Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;

e s.m.i
- Articolo 71 del Reg. (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- Articolo 19, paragrafo 1, lettera c) del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Reg. (UE) 8 maggio 2018, n. 2018/701/UE
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2018.

2.2 *Base giuridica Nazionale*

- Titolo V del DM 18 novembre 2014 n. 6513 recante “Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162, relativo alla “semplificazione della gestione della PAC”;
- Articolo 18 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420 recante “Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;
- Articolo 8 del DM 20 marzo 2015 n. 1922 recante “Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020”.
- Circolare AGEA prot. N. ACIU.2015.306 del 2 luglio 2015- RIFORMA PAC – TITOLO V DEL REG. (UE) N. 1307/2013: REGIME DEI PICCOLI AGRICOLTORI

- Circolare AGEA prot. N. ACIU.2015.444 del 6 ottobre 2015- CHIARIMENTI AL REGIME DEI PICCOLI AGRICOLTORI - INTEGRAZIONI ALLA CIRCOLARE AGEA PROT. N. ACIU.2015.306 DEL 2 LUGLIO 2015
- Circolare AGEA prot. N. ACIU.2016.71 del 10 febbraio 2016 - REGIME DEI PICCOLI AGRICOLTORI - INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI ALLA CIRCOLARE AGEA PROT. N. ACIU.2015.306 DEL 2 LUGLIO 2015 E ALLA CIRCOLARE AGEA - PROT. N. ACIU.2015.444 DEL 6 OTTOBRE 2015.
- Nota prot. n. ACIU.2016.209 DEL 18 APRILE 2016 – Condizionalità e Piccoli Agricoltori
- Circolare AGEA prot. N. 9274 del 3 febbraio 2017 - PROCEDURA PER LA COSTITUZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL "REGISTRO DEI PICCOLI AGRICOLTORI" - INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ADERENTI AL REGIME PER I PICCOLI AGRICOLTORI DI CUI AL TITOLO V DEL REG. (UE) N. 1307/2013
- Circolare AGEA prot. N. 25546 del 22 marzo 2017 - Richiami circa la disciplina del regime per i piccoli agricoltori di cui all'art. 61 del Reg. (UE) n. 1307/2013
- Circolare Arcea n.9 del 9 novembre 2015 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore ARCEA
- Circolare AGEA prot. n. 14300 del 17 febbraio 2017- RIFORMA DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE.
- Istruzioni Operative Arcea n. 2 del 24/02/2017 RIFORMA DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE - DOMANDA DI AIUTO BASATA SU STRUMENTI GEOSPAZIALI - DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO PER LA CAMPAGNA 2017
- Istruzioni Operative Arcea n. 8 del 28/04/2017 Istruzioni Operative n. 8 del 28 aprile 2017, aventi ad oggetto: Riforma della politica agricola comune. Applicazione dell' art. 17 del Reg. (UE) n. 809/2014 – Campagna 2017. Domanda Grafica Unica
- Circolare AGEA prot. n. 89117 del 21 novembre 2017- PROCEDURE E DOMANDE DI TRASFERIMENTO DEI TITOLI, PIGNORAMENTO E PEGNO DI TITOLI
- Istruzioni Operative Arcea n. 9 del 06/06/2018 Riforma della politica agricola comune. Procedura di presentazione delle domande Pac 2018- Ulteriori indicazioni
- Decreto 7 giugno 2018 n. 5467 - Proroga dei termini di presentazione della domanda unica per l'anno 2018
- Decreto 7 giugno 2018 n. 5465 - Disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013
- Circolare AGEA prot. n. 49231 dell'8 giugno 2018 - Domanda unica di pagamento per la campagna 2018 e attuazione del Reg. (UE) n. 2017/2393 (regolamento omnibus) – integrazioni e modificazioni alla circolare AGEA prot. n. 29058 del 4 aprile 2018
- Circolare AGEA prot. n. 49236 dell'8 giugno 2018 - Agricoltore in attività - Reg. (UE) n. 2017/2393 (regolamento omnibus) e DM 7 giugno 2018 n. 5465 – modificazione della circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016

3 Permanenza nel regime dei piccoli agricoltori

La permanenza nel regime dei piccoli agricoltori in Italia è stata attuata rilasciando apposite dichiarazioni entro i termini di presentazione della domanda unica:

- Conferma

- Conferma per subentro

L'uscita da regime è consentita con:

- Subentro con recesso
- Recesso
 - Espresso
 - Automatico a seguito di presentazione di domanda unica
 - Automatico a seguito di adesione alla misura di cui all'art. 19, paragrafo 1, lettera c) del reg. UE 1305/2013
- Esclusione per perdita totale di titoli nel proprio portafoglio

Permanenza nel regime		Uscita dal regime	
Fattispecie	Efficacia	Fattispecie	efficacia
<i>Conferma</i>	campagna di presentazione	<i>Subentro con recesso</i>	dopo il termine di presentazione della domanda unica, ha effetto per la campagna successiva
<i>Conferma per subentro</i>	campagna di presentazione	<i>Recesso espresso</i>	dopo il termine di presentazione della domanda unica, ha effetto per la campagna successiva

Permanenza nel regime		Uscita dal regime	
Fattispecie	Efficacia	Fattispecie	efficacia
		<i>Automatico a seguito di presentazione di domanda unica</i>	campagna di presentazione
		<i>Automatico a seguito di adesione alla misura di cui all'art. 19, paragrafo 1, lettera c) del reg. UE 1305/2013</i>	campagna di presentazione della domanda di pagamento
		<i>Automatico per mancata presentazione di una domanda di conferma [tutti i titoli detenuti si considerano non attivati e non utilizzati]</i>	campagna di mancata presentazione
		<i>Esclusione per perdita totale di titoli nel proprio portafoglio</i>	Campagna di perdita dei titoli

La conoscenza tempestiva della permanenza nel regime dei piccoli agricoltori è propedeutica alla possibilità di trasferire titoli.

4 COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIEDALE ELETTRONICO

Il titolare o il legale rappresentante dell'azienda agricola (di seguito chiamato l'interessato) deve costituire o aggiornare il "fascicolo aziendale elettronico" e compilare il piano di coltivazione nella Banca Dati Centralizzata dell'OP ARCEA presso uno dei seguenti soggetti:

- un Centro di Assistenza Agricola autorizzato (CAA), previa sottoscrizione di un mandato;

La costituzione/aggiornamento/chiusura del "fascicolo aziendale elettronico" nella Banca Dati Centralizzata dell'OP ARCEA deve essere effettuato presso la sede prescelta, che deve avere in custodia anche la documentazione cartacea (contenente la documentazione probatoria) nei casi in cui le informazioni dichiarate non possano essere reperite presso banche dati di altre pubbliche amministrazioni.

Le spese per la tenuta del fascicolo aziendale sono un onere a carico dell'OP ARCEA; tale servizio, pertanto, è completamente gratuito per l'agricoltore.

Nel caso in cui un produttore trasferisca il mandato da un CAA di rappresentanza ad un altro (revoca del mandato e sottoscrizione di un nuovo mandato), è necessario che il CAA di provenienza conservi copia cartacea del fascicolo che ha utilizzato per la presentazione di domande e/o dichiarazioni.

Si rammenta che, secondo quanto indicato nella Circolare Arcea n. 9 del 9 novembre 2015, la validità del mandato coincide con l'anno civile; l'eventuale revoca deve essere formalizzata al CAA entro il 30 novembre, con validità decorrente dal 1 gennaio successivo.

Il produttore deve consegnare il fascicolo in originale al CAA cui ha conferito il nuovo mandato.

Gli agricoltori che non abbiano perfezionato tale adempimento, sono tenuti alla consegna della documentazione mancante, così come prevista dalla Circolare di armonizzazione di AGEA Coordinamento n. ACIU.2016.119 del 01/03/2016 e dalla circolare prot. n.14300 del 17 febbraio 2017, al fine del completamento del proprio fascicolo aziendale presso l'Ente/Organizzazione dove intendono presentare la domanda 2018.

4.1 *Individuazione grafica dell'azienda agricola*

Alla base della procedura che porta all'erogazione dei pagamenti della PAC vi è la disponibilità di informazioni precise e aggiornate sulla consistenza territoriale e sugli aspetti strutturali dell'azienda agricola.

La consistenza territoriale viene rappresentate dalle "isole aziendali" che costituiscono l'azienda.

La proposta di una nuova isola aziendale, definita nella circolare AGEA.2016.120 come «Porzioni di territorio contigue, condotte da uno stesso produttore, individuate in funzione delle particelle catastali risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale» è generata automaticamente; l'agricoltore deve verificarla e può confermarla, ovvero modificarla. La quantificazione della corrispondente superficie è utilizzata per le procedure istruttorie delle domande di aiuto.

Qualora nel fascicolo aziendale del dichiarante sussistano particelle catastali condotte contenenti superfici agricole condivise fra 2 o più produttori, queste sono evidenziate nel riporto grafico messo a disposizione del beneficiario ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 809/2014. I confini e l'identificazione unica delle parcelle di riferimento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 640/2014 sono messi a disposizione dell'agricoltore affinché questi possa indicare in modo inequivocabile la localizzazione della porzione condotta, che deve necessariamente essere associata al relativo titolo di conduzione inserito nel fascicolo aziendale.

Qualora dall'esame dell'isola aziendale sovrapposta all'ortofoto si evidenzi uno sconfinamento territoriale della superficie effettivamente condotta rispetto all'isola geografica proposta, causato da una reale continuità colturale, è possibile adeguare i limiti dell'isola in questione secondo le disposizioni di armonizzazione di cui alla circolare AGEA prot. n. 14300 del 17 febbraio 2017.

Qualora si verifichi una sovrapposizione nella consistenza territoriale individuata graficamente da soggetti diversi, la porzione di superficie agricola in sovrapposizione è esclusa dall'ammissibilità. Qualora uno dei soggetti abbia dichiarato di condurre la superficie in sovrapposizione con "uso oggettivo", la superficie in sovrapposizione è esclusa dall'ammissibilità per il solo soggetto che ha indicato "uso oggettivo".

La consistenza territoriale individuata graficamente deve essere mantenuta aggiornata in modalità grafica.

4.2 *Efficacia temporale ai fini delle richieste di aiuto*

I dati/informazioni che possono essere utilizzati per la richiesta di aiuto con la presentazione della Domanda per l'anno 2018 devono essere stati dichiarati nel fascicolo aziendale prima della presentazione della domanda. In assenza di fascicolo o di dati ed informazioni sulle superfici in un fascicolo già costituito, la Domanda è irricevibile.

I titoli di conduzione delle superfici devono essere inseriti nel fascicolo aziendale anteriormente alla sottoscrizione della scheda di validazione referenziata nella domanda unica.

Allo scopo di consentire l'ordinato e tempestivo svolgimento dell'istruttoria di ammissibilità per l'erogazione dell'aiuto, si raccomanda di inserire tali documenti entro 45 giorni dalla data di stipula di ciascun atto, eventualmente specificando se si ritiene di avvalersi della possibilità di registrazione differita, in forma cumulativa, dei contratti in deroga all'obbligo dei 30 giorni e con scadenza al mese di febbraio successivo alla data di stipula del contratto stesso.

I titoli di conduzione inseriti oltre i 45 giorni dalla data di stipula saranno oggetto di apposite verifiche a campione, propedeutiche alla conclusione dell'istruttoria di ammissibilità, a meno che ricadano nelle seguenti fattispecie: fascicoli di nuova costituzione, subentri nella conduzione dell'azienda.

Le aziende agricole che ricadono nella competenza territoriale dell'Organismo pagatore ARCEA presentano le domande 2018 secondo le modalità in appresso indicate.

I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel capitolo 8.

5 AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ

L'agricoltore ammesso al regime dei piccoli agricoltori, ai sensi dell'art. 63 del Reg. (UE) n. 1307/2013, può percepire un contributo massimo di 1.250 euro. Conseguentemente, a partire dall'anno successivo all'adesione al regime in questione, risulta soddisfatto il possesso del requisito di agricoltore in attività secondo le disposizioni dell'art. 3 del DM 7 giugno 2018 n.5465

Si precisa che, nell'anno immediatamente successivo all'eventuale uscita dal regime dei piccoli agricoltori, l'agricoltore mantiene il possesso del requisito di agricoltore in attività secondo le disposizioni dell'art. 3 del DM 7 giugno 2018 n. 5465.

Per le annualità successive deve conformarsi ad una delle fattispecie previste dalla circolare AGEA prot. n. 49236 dell'8 giugno 2018.

6 PIANO DI COLTIVAZIONE

Il contenuto minimo del piano di coltivazione è definito nell'allegato A, sezione a.1) del DM 12 gennaio 2015, n. 162 e s.m.i.

La compilazione del piano di coltivazione deve essere effettuata nel rispetto delle modalità di attuazione previste nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 e s.m.i.

6.1 *Contenuto del piano di coltivazione grafico*

Il piano di coltivazione, predisposto in modalità grafica propedeuticamente alla presentazione di una domanda grafica, viene precompilato e riporta gli usi, la presenza di aree d'interesse ecologico (EFA), il greening, le pratiche equivalenti e ogni altra informazione relativa all'uso del suolo dichiarato e rilevato nell'anno precedente.

Ai fini della presentazione di una domanda, in determinate condizioni, i beneficiari hanno la possibilità di dichiarare gli usi in maniera semplificata.

In assenza di coltivazione di canapa, non è necessario che l'aderente al regime dei piccoli agricoltori dichiari i dettagli delle colture.

La dichiarazione dovrebbe seguire il seguente ordine:

- 1) Localizzare l'appezzamento agricolo all'interno dell'isola aziendale, utilizzando l'ortofoto sottostante

Il sistema calcola l'area della superficie coperta dal poligono e consente la visualizzazione alfanumerica al beneficiario ("superficie calcolata").

- 2) Dichiarare la superficie:

- a) Sulla base della "**superficie calcolata**" il beneficiario deve:

- i) Confermare la stessa, o;
- ii) Rieseguire la localizzazione dell'appezzamento agricolo (precedente punto 1).

La "**superficie calcolata**" dal sistema e confermata dal beneficiario è considerata come la "**superficie dichiarata**".

- 3) Aggiunta di informazioni:

- a) Nel caso in cui le diverse colture, rilevanti per i vari regimi di aiuto, si susseguono sulla stessa area (ad esempio canapa), queste devono essere specificamente indicate.

7 FINALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 2018

E' indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

1. '*Domanda semplificata di conferma*', se si intende confermare l'adesione al regime. Occorre indicare il numero della domanda unica presentata nel 2015 dall'agricoltore che ha aderito al regime;

2. *'Domanda di conferma per subentro'*, se si intende confermare l'adesione al regime, effettuata dall'agricoltore dante causa di una successione effettiva o anticipata. Occorre indicare il numero della domanda unica presentata nel 2015 dall'agricoltore che ha aderito al regime;
3. *'Domanda di subentro e contestuale recesso'*, se non si intende confermare l'adesione al regime effettuata dall'agricoltore dante causa di una successione effettiva o anticipata, ma si intende riceverne i titoli all'aiuto. Occorre indicare il numero della domanda unica presentata nel 2015 dall'agricoltore che ha aderito al regime;
4. *'Domanda di recesso'*, se si intende recedere dall'adesione al regime. Occorre indicare il numero della domanda unica presentata nel 2015 dall'agricoltore che ha aderito al regime;
5. *'Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE 809/2014'*, nel caso in cui la domanda venga presentata, secondo le modalità previste dai summenzionati articoli, come modifica della domanda precedentemente presentata. Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.
6. *'Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014'*, nel caso in cui la domanda venga presentata come modifica della domanda precedentemente presentata. Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.

7.1 *Domanda di conferma, subentro, recesso*

In attuazione dell'articolo 72, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1306/2013, l'OP ARCEA rende disponibile al richiedente o al suo delegato la domanda precompilata, basata sull'Anagrafe e sul Fascicolo Aziendale, contenente le informazioni necessarie per consentirgli di presentare una domanda di aiuto e potrà, se del caso, integrarla o modificarla.

Il produttore può fare la presentazione in forma telematica:

- direttamente sul sito www.sian.it, mediante l'utilizzo della firma digitale;
- sul portale www.sian.it, con l'assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola.

In relazione all'obbligo di presentazione del 100% delle domande basate su strumenti geospaziali, le domande presentate su carta sono irricevibili.

7.1.1 *Agricoltori che si avvalgono dell'assistenza di un soggetto accreditato dall'OP ARCEA*

Gli agricoltori che hanno delegato alla presentazione della domanda il CAA cui hanno anche conferito mandato per la tenuta del fascicolo aziendale, troveranno le procedure, ivi compresa la modulistica rilasciata dal SIAN, necessaria alla compilazione della domanda presso lo stesso CAA. Il soggetto accreditato provvede a trasmettere telematicamente, mediante apposite funzionalità, i dati della domanda direttamente tramite il portale SIAN (www.sian.it) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.

7.1.2 Agricoltori che non si avvalgono dell'assistenza di un soggetto accreditato dall'OP ARCEA

L'azienda agricola in possesso di firma digitale e che non ha delegato il CAA alla presentazione della domanda può presentare la domanda stessa direttamente sul sito www.sian.it. Le procedure informatiche attivate sul sito Sian/Arcea guideranno l'utente all'utilizzo della firma digitale per la presentazione delle domande di aiuto.

Gli agricoltori troveranno la domanda precompilata per la presentazione e potranno, se del caso, integrarla o modificarla. I dati della domanda sono inseriti nel portale SIAN (www.sian.it) e ciascun richiedente riceverà la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.

7.2 Modifica della domanda iniziale ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE 809/2014

È possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) 809/2014 che consente di modificare alcuni dati dichiarativi o aggiungere singole parcelle agricole, nel rispetto dei requisiti previsti dal regime di pagamento diretto – art. 72 Reg UE 1306/2014.

La domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) 809/2014 sostituisce integralmente la domanda precedentemente presentata.

I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel paragrafo 8.

7.2.1 Agricoltori che si avvalgono dell'assistenza di un soggetto accreditato dall'OP ARCEA

Gli agricoltori che hanno delegato un CAA possono presentare domanda di modifica in forma telematica presso il CAA stesso.

Il CAA provvede a trasmettere telematicamente i dati della domanda, mediante apposite funzionalità, direttamente tramite il portale SIAN (www.sian.it) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.

7.2.2 Agricoltori che non si avvalgono dell'assistenza di un soggetto accreditato dall'OP ARCEA

Gli agricoltori che non hanno delegato il CAA alla presentazione della domanda, possono presentare domanda di modifica in forma telematica presso l'Organismo pagatore ARCEA e possono, se del caso, integrarla o modificarla.

8 TERMINI DI PRESENTAZIONE

Secondo quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1306/2013, nonché dai regolamenti di applicazione emanati dalla Commissione UE e dal Decreto MiPAAF del 18 novembre 2014, n. 6513, la domanda di ammissione al regime di pagamento unico deve essere presentata entro il 15 maggio. Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/701 della Commissione dell'8 maggio 2018, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n.

809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica e il DM 7 giugno 2018 n. 5467 hanno introdotto una proroga ai termini di presentazione.

Pertanto le date di presentazione delle domande all'OP ARCEA previste per la campagna 2018 sono:

1. domande di conferma, subentro, recesso: **15 maggio 2018 , prorogate al 15 giugno 2018;**
2. domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: **31 maggio 2018, prorogate al 15 giugno 2018;**

Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali): devono essere presentate entro i 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e, comunque, non oltre il **10 giugno 2019** (il termine scade il 9 giugno 2019 ma trattandosi di domenica è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo utile). La data di presentazione della domanda all'OP ARCEA è attestata come di seguito indicato:

- Tramite l'assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola: la data di trasmissione tramite il portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione, certifica la data di presentazione della domanda;
- Direttamente per coloro che non sono assistiti da un CAA: la data di trasmissione tramite il portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione, certifica la data di presentazione della domanda;

8.1 Presentazione tardiva

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio e, quindi, fino all'11 giugno 2018, prorogati rispettivamente al 15 giugno e, quindi, fino al **10 luglio 2018**, con le decurtazioni previste dalla regolamentazione comunitaria.

In tal caso l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto, se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Tale penalità non viene applicata alle domande di recesso dal regime.

Le domande pervenute oltre il **10 luglio 2018** sono **irricevibili**.

8.2 Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15(1) del Reg. (UE) n. 809/2014

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15(1) del reg. (UE) 809/2014, oltre il termine del 15 giugno 2018, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 10 luglio 2018.

Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del **10 luglio 2018**, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, sono **irricevibili**.

8.3 Sistema dei controlli preliminari senza l'applicazione delle sanzioni – domande di modifica di correzioni degli eventuali errori amministrativi

La procedura della domanda grafica delineata nella nota dei Servizi della Commissione n. Ref. Ares(2016)1156947 - 07/03/2016 - nonché del “considerando” n. 2 del reg. UE 2333/2015, prevede la possibilità di applicare la fattispecie dei controlli preliminari, qualora il sistema di ricezione delle domande di aiuto a superficie sia fruibile nell'intero territorio italiano, eviti disparità di trattamento tra i beneficiari e poggi sull'esistenza di strumenti geo-spaziali ai sensi dell'articolo 72 del regolamento UE n. 1306/2013 e dell'articolo 17 del regolamento UE n. 809/2014.

Al capitolo 3.2 della circolare di coordinamento AGEA 2017 PROT. N. 14300 del 17 Febbraio 2017, è stata prevista la possibilità di applicare la procedura cosiddetta “controlli preliminari” di cui all'articolo 15(2 bis) del Regolamento UE n. 809/2014 dove rientrano quelli previsti dai seguenti articoli normativi:

- a) 29(1)(a,) del R. n. 809/2014,
- b) 29(1)(b) del R. n. 809/2014,
- c) 29(1)(c) del R. n. 809/2019,
- d) 29(1)(d),(e),(f),(g) del R. n. 809/2014, altri controlli incrociati compresi quelli riferiti al settore animale con la banca dati informatizzata.

L'elenco dei controlli preliminari con l'indicazione della tempistica del controllo rispetto alla presentazione della domanda iniziale unica grafica è stabilito nell'allegato alla circolare di coordinamento AGEA 2017 PROT. N. 14300 del 17 Febbraio 2017.

Pertanto, i risultati determinati a seguito dei suddetti controlli preliminari vengono notificate dal SIAN al beneficiario entro e non oltre 26 gg. di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale del 15 giugno 2018. Il beneficiario può correggere dette anomalie tramite la presentazione di una domanda di modifica entro e non oltre 35 gg. di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale del 15 giugno 2018, comunque non oltre la data del **20 luglio 2018**.

9 Domanda di conferma per subentro e trasferimento titoli

Nel caso di subentro nel regime per i piccoli agricoltori per successione effettiva o anticipata, la domanda deve essere presentata dal subentrante e la stessa costituisce, altresì, domanda di trasferimento dei titoli. Anche a tal fine, la domanda in questione deve contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni:

- denominazione e CUAA del cedente;
- denominazione e CUAA del subentrante;
- numero della domanda unica del 2015 presentata dall'agricoltore cui si succede;
- fattispecie di subentro (successione effettiva o successione anticipata);
- numero totale dei titoli oggetto del trasferimento;
- superficie totale dei titoli oggetto del trasferimento;
- importo totale dei titoli oggetto del trasferimento.

Alla domanda di subentro deve essere obbligatoriamente allegata la documentazione prevista dal quadro F del modello di domanda e l'accoglimento della stessa è subordinata all'esito positivo dei controlli previsti in materia di trasferimento titoli dalla circolare AGEA prot. n. 89117 del 21 novembre 2017.

In caso di domanda di subentro per successione effettiva con apertura di successione testamentaria, l'erede testamentario al quale sono stati lasciati i titoli all'aiuto in eredità dal de cuius deve presentare il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegato alla presente circolare.

Alla domanda di subentro in esame si applica la procedura di trasferimento dei titoli di cui al paragrafo 4 della circolare AGEA prot. n. 89117 del 21 novembre 2017

L'annotazione delle condizioni e della documentazione a supporto della successione effettiva o anticipata deve essere registrata nel Fascicolo aziendale del subentrante, anche ai fini del trasferimento dei titoli.

10 Domanda di subentro e contestuale recesso dal regime per i piccoli agricoltori e trasferimento titoli

L'agricoltore che riceva titoli per successione effettiva o anticipata da un soggetto che ha aderito al regime per i piccoli agricoltori e che non intenda subentrare nel regime ricevuto può presentare la domanda di subentro e contestuale recesso dal regime per i piccoli agricoltori che costituisce, altresì, domanda di trasferimento dei titoli, al fine di poter disporre dei titoli ricevuti. Alla domanda di subentro e contestuale recesso in esame si applica la procedura di trasferimento dei titoli di cui al paragrafo 4 della citata circolare AGEA prot. n. 89117 del 21 novembre 2017.

Si precisa che il recesso dal regime è subordinato all'esito positivo dei controlli previsti in materia di trasferimento titoli dalla circolare AGEA prot. n. 89117 del 21 novembre 2017.

11 Domanda di recesso e trasferimento titoli

Fermo restando quanto già previsto in relazione alle modalità di uscita dal regime dei piccoli agricoltori, si precisa che l'agricoltore che aderisce al suddetto regime può trasferire i titoli con fattispecie diverse da quelle di successione effettiva o anticipata solamente dopo l'uscita (tacita o espressa) dal regime in questione, secondo l'ordinaria procedura di trasferimento di titoli di cui al paragrafo 3 della circolare AGEA prot. n. 89117 del 21 novembre 2017.

La domanda di recesso contiene le informazioni riportate nel Quadro D del modello.

12 Titoli

I titoli assegnati nel 2015 all'agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori sono considerati attivati e utilizzati per tutta la durata della partecipazione dell'agricoltore a tale regime. I titoli sono comunque soggetti al meccanismo di convergenza di cui alla circolare AGEA prot. ACIU.2015.276 del 3 giugno 2015 e s.m.i..

In deroga all'art. 34 del Reg. (UE) n. 1307/2013, i titoli detenuti dagli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori non sono trasferibili, tranne che in caso di successione effettiva o anticipata. In caso di uscita dal regime dei piccoli agricoltori, l'agricoltore può chiedere, ricorrendone i requisiti, tutti gli aiuti previsti dal regime dei pagamenti diretti.

13 Trasferimento dei titoli per successione effettiva o anticipata

Ai sensi dell'art. 64 del Reg. (UE) n. 1307/2013, gli agricoltori possono subentrare nel regime per i piccoli agricoltori per successione effettiva o anticipata se soddisfano i requisiti per beneficiare del regime di pagamento di base e se ereditano tutti i titoli detenuti dall'agricoltore dal quale ricevono i titoli. Conseguentemente, nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori, per effetto della citata disposizione regolamentare, non è possibile dividere i titoli tra coeredi.

Qualora l'agricoltore abbia già aderito al regime per i piccoli agricoltori nel 2015 e riceva tramite successione effettiva o anticipata titoli da un agricoltore che partecipa al medesimo regime, può scegliere se mantenere il proprio regime di piccolo agricoltore o subentrare in quello ricevuto tramite successione, **non potendo sommare i due importi.**

Se decide di mantenere il proprio regime di piccolo, cioè continuare a percepire l'importo assegnatogli nel 2015, deve presentare la domanda semplificata di conferma di adesione al regime. Se, invece, intende subentrare nel regime ricevuto per successione effettiva o anticipata, cioè percepire l'importo del soggetto al quale subentra, deve presentare la domanda di conferma per subentro.

In alternativa, l'agricoltore che intenda percepire sia il pagamento dei propri titoli sia di quelli ricevuti per successione effettiva o anticipata, deve presentare la *domanda di recesso* relativamente al proprio regime per i piccoli agricoltori e la *domanda di subentro e contestuale recesso* in relazione al regime del piccolo agricoltore ricevuto tramite successione effettiva o anticipata. Eseguiti tali adempimenti potrà quindi chiedere il pagamento sia dei propri titoli sia di quelli ricevuti per successione effettiva o anticipata, oltre ad eventuali ulteriori aiuti diretti.

Qualora l'agricoltore non abbia aderito al regime per i piccoli agricoltori nel 2015 e detenga dei titoli propri, considerata l'impossibilità di una contemporanea partecipazione del medesimo soggetto al regime per i piccoli agricoltori e al regime di pagamento di base, se riceve titoli da un agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori, **può in alternativa:**

- a) con le fattispecie di successione effettiva o anticipata, aderire al regime per i piccoli agricoltori del soggetto al quale subentra, cioè percepire l'importo assegnato nel 2015 al soggetto al quale subentra. In tal caso deve presentare la domanda di conferma per subentro e non può chiedere il pagamento dei propri titoli o di altri aiuti diretti;
- b) permanere nel regime ordinario, continuando a presentare la domanda unica di pagamento annuale per chiedere il pagamento dei propri titoli e di eventuali ulteriori aiuti diretti. Qualora, inoltre, intenda chiedere il pagamento dei titoli ricevuti successione effettiva o anticipata deve presentare la domanda di subentro e contestuale recesso in relazione al regime del piccolo agricoltore ricevuto tramite successione effettiva o anticipata.

Si precisa che in ogni caso la presentazione della domanda unica con richiesta di attivazione dei titoli di cui l'agricoltore è già in possesso o di altri aiuti diretti si considera quale richiesta di ritiro (tacito) dal regime per i piccoli agricoltori.

Con riferimento alla successione anticipata, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, lett. f), del DM n. 4565 del 7 giugno 2018, le fattispecie previste sono le seguenti:

- a) consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario;
- b) tutti i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l'azienda o parte dell'azienda precedentemente gestita da altro agricoltore, al quale il primo può succedere per successione legittima.

Conseguentemente, la fattispecie in questione non può essere utilizzata per trasferimenti in favore di una persona giuridica. Si precisa che la successione anticipata non è il titolo del trasferimento, ma una qualificazione specifica di un trasferimento, indipendentemente dal titolo di questo: in altri termini, sul piano logico vi è prima il trasferimento dell'azienda tra due soggetti, che avverrà secondo le forme negoziali stabilite liberamente dagli interessati (con la tipologia di atto che avranno scelto), e poi la qualificazione di tale trasferimento come successione anticipata, tenuto conto del fatto che tra gli stessi interessati sussiste una relazione tale per cui l'uno può succedere all'altro per successione legittima. La successione anticipata riferita al trasferimento di soli titoli è possibile solo a titolo definitivo, gratuito o oneroso. È in ogni caso richiesto un atto di trasferimento, che segue le forme di legge (nel caso di trasferimento a titolo gratuito, sarà necessario l'atto pubblico).

Per la sola fattispecie della successione mortis causa il trasferimento può essere eseguito in favore della comunione ereditaria. In tal caso è necessario acquisire la dichiarazione resa da almeno uno dei coeredi nella quale si dichiara che la successione è eseguita in favore della comunione ereditaria costituita.

All'atto dello scioglimento della comunione ereditaria è necessario applicare il procedimento di seguito riportato.

Ai sensi dell'art. 64 del Reg. (UE) n. 1307/2013, gli agricoltori possono subentrare nel regime per i piccoli agricoltori per successione effettiva o anticipata se soddisfano i requisiti per beneficiare del regime di pagamento di base e se ereditano tutti i titoli detenuti dall'agricoltore dal quale ricevono i titoli.

Conseguentemente, nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori, per effetto della citata disposizione regolamentare, non è possibile dividere i titoli tra coeredi. Ciò premesso, ai fini dell'utilizzo della fattispecie in questione, il trasferimento deve essere eseguito sulla base di un atto scritto registrato, firmato dalle parti, con il quale gli eredi costituenti la comunione ereditaria provvedono allo scioglimento della stessa ed alla contestuale attribuzione dei titoli ad un unico soggetto cessionario che deve essere necessariamente uno degli eredi che costituivano la comunione ereditaria.

14 CONDIZIONALITÀ

Il Reg. (UE) n. 1306/2013 prevede il rispetto dell'insieme dei requisiti di condizionalità, in materia di ambiente, sanità pubblica, salute degli animali e delle piante e igiene e benessere degli animali, che vanno sotto il nome di Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO), nonché dell'insieme degli obblighi relativi al mantenimento in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) dei terreni agricoli, compresi quelli non più destinati a fini produttivi. Il rispetto di tali regole è condizione necessaria per il completo pagamento degli aiuti diretti alle aziende agricole.

Le aziende ricadenti nel Regime dei piccoli agricoltori restano escluse dagli obblighi della condizionalità.

15 PAGAMENTO

15.1 Limiti minimi

In applicazione dell'articolo 4 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, non sono corrisposti pagamenti, per le domande di aiuto, se l'ammontare è inferiore a euro 300, al lordo di eventuali riduzioni e sanzioni ai sensi dell'art. 63 del Reg. (UE) n. 1306/2013.

15.2 MODALITA' DI PAGAMENTO

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

“I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.” Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 “Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009” chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Pertanto, ogni richiedente l'aiuto deve indicare obbligatoriamente, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto “identificativo unico”, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto (Quadro A, sez. II del modello di domanda); nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se “un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico”.

La norma ha sancito, all'art. 24, il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito, conseguentemente, l'interessato deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicati nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda) lo identifichino quale beneficiario.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciato dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

16 Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del D. Lgs. N. 196 del 2003)

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

Finalità del trattamento	<p>I dati personali, che l'Agenzia Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i – richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per:</p> <p>a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi;</p>
---------------------------------	---

	<p>b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;</p> <p>c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali;</p> <p>d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi della normativa vigente;</p> <p>e. gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.</p>
Modalità del trattamento	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN.</p> <p>I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p>
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali	<p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.</p> <p>In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 (Reg. UE 1306/2013) e CE 259/2008 (Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.</p> <p>I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.</p> <p>Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p>
Natura del conferimento dei dati personali trattati	<p>La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano dati di natura "sensibile" e "giudiziaria" ai sensi del D. Lgs. 196 del 2003</p>
Titolarità del trattamento	<p>Titolare del trattamento è l'Agenzia della Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA) suo ruolo di Organismo Pagatore.</p> <p>Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell'Agenzia protempore.</p> <p>La sede di ARCEA è c/o la "Cittadella regionale", Località Germaneto – 88100 Catanzaro.</p> <p>Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.arcea.it.</p>
Responsabili del trattamento	<p>I "Titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".</p> <p>Presso la sede dell'ARCEA è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di ARCEA, la Soc. SIN S.r.l., La Regione Calabria e i Caa.</p>
Diritti dell'interessato	<p>L' art. 7 del Codice riconosce all' interessato numerosi diritti che La invitiamo a considerare attentamente. Tra questi, Le ricordiamo i diritti di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile; 2. ottenere l'indicazione: <ol style="list-style-type: none"> a) dell'origine dei dati personali, b) delle finalità e modalità del trattamento, c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, d) degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e del rappresentante designato, e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di Responsabili o Incaricati; 3. ottenerne: <ol style="list-style-type: none"> a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati,

	<p>b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati,</p> <p>c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;</p> <p>4. opporsi:</p> <p>a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;</p> <p>b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.</p> <p>L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del Codice, tra cui la cancellazione, la rettifica e l'integrazione, rivolgendosi al Titolare del trattamento mediante la casella di posta certificata funzionamento@pec.arcea.it – rpd@arcea.it it con idonea comunicazione citando: Rif. Privacy.</p> <p>Titolare del trattamento dei dati è l' Arcea, con sede la "Cittadella regionale", Località Germaneto – 88100 Catanzaro.; l'elenco dei responsabili è disponibile presso la sede dell'Agenzia. Per l'esercizio dei diritti degli interessati, attesa la procedura indicata al precedente punto e) l'indirizzo di posta elettronica è il seguente funzionamento@pec.arcea.it</p>
--	---

17 Pubblicazione dei pagamenti

L'art. 11 e ss. del Reg. (UE) n. 1306/2013 dispongono l'obbligo della pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR e degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno di tali fondi.

18 RINVIO

La disciplina dei criteri di controllo degli aiuti e modalità di riesame, comunicazione esiti dell'istruttoria del procedimento amministrativo, consultazione stato avanzamento procedimento amministrativo, termine di conclusione del procedimento;
è demandata ad appositi, successivi provvedimenti generali che l'Organismo Pagatore ARCEA emanerà.

Si raccomanda la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Il Direttore ARCEA

Dott. Maurizio Nicolaj



19 ALLEGATI

Allegato 1 – Modello Domanda Regime Piccoli Agricoltori 2018

Allegato 2 – Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di Notorietà per uso successione

Allegato 3 – Guida alla compilazione della Domanda Regime Piccoli Agricoltori 2018

Sommario

1	PREMESSA.....	1
2	Riferimenti Normativi	2
2.1	Base giuridica Unionale.....	2
2.2	Base giuridica Nazionale	2
3	Permanenza nel regime dei piccoli agricoltori.....	3
4	COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIEDALE ELETTRONICO.....	5
4.1	Individuazione grafica dell’azienda agricola	5
4.2	Efficacia temporale ai fini delle richieste di aiuto.....	6
5	AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ	6
6	PIANO DI COLTIVAZIONE	7
6.1	Contenuto del piano di coltivazione grafico	7
7	FINALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 2018.....	7
7.1	Domanda di conferma, subentro, recesso.....	8
7.1.1	Agricoltori che si avvalgono dell’assistenza di un soggetto accreditato dall’OP ARCEA.....	8
7.1.2	Agricoltori che non si avvalgono dell’assistenza di un soggetto accreditato dall’OP ARCEA.....	9
7.2	Modifica della domanda iniziale ai sensi dell’art. 15 del Reg. UE 809/2014	9
7.2.1	Agricoltori che si avvalgono dell’assistenza di un soggetto accreditato dall’OP ARCEA.....	9
7.2.2	Agricoltori che non si avvalgono dell’assistenza di un soggetto accreditato dall’OP ARCEA.....	9
8	TERMINI DI PRESENTAZIONE	9
8.1	Presentazione tardiva	10
8.2	Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell’art. 15(1) del Reg. (UE) n. 809/2014.....	10
8.3	Sistema dei controlli preliminari senza l’applicazione delle sanzioni – domande di modifica di correzioni degli eventuali errori amministrativi	10
9	Domanda di conferma per subentro e trasferimento titoli.....	11
10	Domanda di subentro e contestuale recesso dal regime per i piccoli agricoltori e trasferimento titoli	12
11	Domanda di recesso e trasferimento titoli	12
12	Titoli	12
13	Trasferimento dei titoli per successione effettiva o anticipata	13
14	CONDIZIONALITÀ	14
15	PAGAMENTO.....	14
15.1	Limiti minimi	14
15.2	MODALITÀ DI PAGAMENTO.....	15
16	Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del D. Lgs. N. 196 del 2003)	15
17	Pubblicazione dei pagamenti.....	18
18	RINVIO.....	18
19	ALLEGATI.....	19